

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MOLTISANTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1963

Istituzione del tribunale di Noto

ONOREVOLI SENATORI. — La città di Noto conta, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento, 27.109 abitanti con un territorio di ben 55.114 ettari.

Essa è, per territorio, dunque, la prima città della Sicilia.

Ricca di storia e di monumenti insigni, sede vetusta di Diocesi ed importantissimo centro di studi, Noto ha addirittura l'aspetto di una antica capitale e tale fu, infatti, nel passato.

Alla città si è recentemente interessata anche la cinematografia, e il suo stupendo scenario di originalissimo barocco ha offerto la possibilità di realizzare lavori che hanno riscosso larghissimi consensi da parte della critica e del pubblico.

Le sue caratteristiche non sono da meno a quelle che hanno reso famose altre meravigliose località del meridione d'Italia e della stessa Sicilia, tanto che può legittimamente auspicarsi per Noto e per le città viciniori una sempre maggiore valorizzazione turistica.

Posta al centro di una delle zone agricole più ricche della Sicilia, famosa, assieme ad Avola, per la produzione delle mandorle, og-

gi, per l'operosità dei suoi figli, per la solerzia della sua classe dirigente, per l'iniziativa dei molti volenterosi tende, nel clima della rinascita meridionale, alla industrializzazione della sua economia che già è in pieno sviluppo come quella dei vicini centri di Avola, Pachino, Rosolini e Palazzolo Acreide.

La sua pianura, confinante con i suddetti quattro centri urbani, rappresenta una promessa di prosperità, perchè offre la possibilità di creare una vasta zona industriale, soprattutto per la lavorazione dei prodotti agricoli. In essa, che è stata inclusa nell'area industriale di Siracusa, sono infatti già sorti e prosperano i primi stabilimenti, nè è svanita la speranza che il petrolio del suo sottosuolo possa essere utilizzato. Tutto ciò è chiaro indice dello spirito di iniziativa delle popolazioni di Noto e di tutto il circondario e rivela, per ciò stesso, la loro ansia di crearci un domani migliore.

Già ora il complesso sviluppo di dinamiche attività determina nel circondario una mole notevolissima di affari giudiziari i quali, peraltro, specialmente per quanto attiene ai giudizi civili e commerciali, sono più che raddoppiati nell'ultimo quinquennio ri-

spetto a quello precedente. Di ciò è conferma non contestabile la enormemente aumentata attività del Tribunale di Siracusa, nella cui giurisdizione sono attualmente compresi i territori di Noto e dei Comuni vicini.

Per le ragioni suesposte si appalesa quanto mai necessaria la istituzione nella città di Noto di un Tribunale civile e penale.

L'attività giudiziaria dello Stato è intimamente legata allo sviluppo economico delle popolazioni, quanto più essa è rapida e snella tanto più favorisce il loro progresso.

Presso il Tribunale di Siracusa si trovano, invece, giacenti un gran numero di cause civili e di procedimenti penali, oltre i giudizi di giurisdizione volontaria. E se è vero che le more della Giustizia sono spesso dovute alla necessità di non rischiare decisio-

ni superficiali e frettolose, è lecito ritenere che un maggior numero di Uffici giudiziari ed una più razionale dislocazione territoriale degli stessi, renderebbero più spediti i procedimenti senza, tuttavia, far venir meno — anzi facilitandoli — l'approfondimento e lo studio delle cause da parte dei magistrati, onde pervenire a giudizi più ponderati e perciò più obiettivi.

Trattasi, oltretutto, di operare un decentramento giudiziario che valga, specie nei casi di più evidente disagio, come quello di Noto, ad avvicinare al patrocinio della Giustizia i cittadini che sono più lontani dalla sede nella quale la Giustizia stessa è amministrata.

Ritengo, pertanto, di poter caldamente raccomandare alla vostra considerazione il presente disegno di legge nella fiducia che vorrete approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito in Noto il Tribunale civile e penale, con giurisdizione territoriale sui mandamenti delle Preture di Noto, Pachino, Avola, Palazzolo Acreide e Ferla.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato a determinare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del Tribunale di Noto e a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale stesso.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Siracusa alla data in cui ha inizio il funzionamento del tribunale di Noto, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato iniziato il dibattito, se provenienti dai mandamenti di cui al precedente articolo 1, sono, d'ufficio, devoluti al tribunale di Noto.